Norme di attuazione dello Statuto Apostolico dei Familiari (FamD)

I. I Familiari

Primo Capitolo

L'Istituto dei Familiari nell'Ordine Teutonico

L'Ordine Teutonico

1 L'Ordine dei Fratelli della Casa di S. Maria in Gerusalemme, in breve l'Ordine Teutonico, è un istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio con lo scopo dell'Apostolato nel mondo (BR 1). L'Ordine Teutonico esercita le sue attività caritatevoli nell'assistenza ai malati, agli anziani, ai poveri e ai bisognosi, nelle forme – in continua evoluzione – dell'assistenza sociale, come pure nelle opere di educazione cattolica dei bambini e nella formazione dei giovani e degli adulti. L'impegno dell'Ordine per il Regno di Cristo non è più legato alla battaglia con la spada, ma attraverso la sana tradizione dell'Ordine (cfr. c. 578 CIC), è legato al dialogo spirituale, alla protezione degli indifesi e alla guida pastorale dell'uomo (BR 6).

La Congregazione delle Suore

2 Nell'Ordine dei Fratelli è incorporata la Congregazione delle Suore della Casa di S. Maria in Gerusalemme, che sottostanno alla direzione del Gran Maestro e del Consiglio Generale.

L'Istituto dei Familiari

3 Fin dalle sue origini l'Ordine Teutonico accoglie, oltre ai fratelli ed alle suore, uomini e donne che si legano all'Ordine in varie forme di appartenenza, chiamandoli a collaborare nelle proprie opere e nella realizzazione dei propri ideali. Data questa tradizione è stato costituito l'Istituto dei Familiari, aggregato all'Ordine Teutonico, e confermato dalla Sede Apostolica.

In base al c. 301 § 3 CIC l'Istituto è un'associazione pubblica di diritto canonico che sottostà alla vigilanza della Sede Apostolica e alla direzione del Gran Maestro con il suo

Consiglio Generale (cfr. c. 305 § 1 CIC).

I membri di questo Istituto – uomini e donne, denominati Familiari o Mariani – sono persone di stato laico o clericale, le quali sostengono le opere dell'Ordine, promuovono le sue iniziative e tendono a realizzare gli ideali dello stesso. Essi sostengono i fratelli e le suore con la preghiera, la collaborazione e con il loro impegno in favore dell'Ordine nella vita pubblica. Essi sono chiamati a dare al mondo civile un impulso cristiano. Come membri di questo Istituto sono spiritualmente uniti all'Ordine (FamSt § 5). Sono chiamati "Familiari dell'Ordine Teutonico". L'appartenenza dei Familiari all'Istituto esclude per principio l'appartenenza ad un altro Istituto di un ordine equestre. In casi particolari il Gran Maestro, con il suo Consiglio, può concedere eccezioni.

Secondo Capitolo

Struttura dell'Istituto dei Familiari

5 La suprema autorità di governo per l'Istituto dei Familiari spetta al Gran Maestro (BR 91). Ogni tre anni il Gran Maestro, oppure un suo delegato, visita i Baliati (Ballei) e le Commende (Komturei) dei Familiari.

Struttura in Baliati e Commende

6 L'Istituto dei Familiari si articola in Baliati che possono essere suddivisi in Commende. I Baliati e le Commende vengono eretti dal Gran Maestro con il consenso del suo Consiglio (cfr. BSt 54; FamSt § 2a). Per la costituzione di un Baliato o di una Commenda è necessario il consenso scritto del Vescovo diocesano, salvo che in quella Diocesi esista già una sede regolare di Fratelli dell'Ordine (cfr. c. 312 § 2 CIC).

Il Conveniat e le riunioni dei Familiari

7 I Komtur (Commendatori) invitano regolarmente tutti i Familiari della propria Commenda ad un Conveniat, legato possibilmente ad una celebrazione liturgica. Il Conveniat ha lo scopo di approfondire lo spirito dell'Ordine, il dialogo spirituale, favorire lo scambio di informazioni sulle questioni dei Familiari e dell'Ordine, curare i contatti personali e quelli della comunità attraverso incontri fraterni.

8 In base alle loro possibilità, anche i Familiari di diversi Baliati e di diverse Commende si possono riunire per uno scambio di esperienze e per la programmazione ed esecuzione di iniziative comuni.

Il Conveniat annuale

- 9 Il Conveniat annuale è l'incontro di tutti i Familiari del Baliato che si svolge una volta all'anno. Il Balivo invita il Gran Maestro, il Priore e la Madre Superiore Provinciale del luogo e tutti i Familiari del Baliato. Il Gran Maesto, il Priore e la Madre Superiore Provinciale possono farsi rappresentare. Al Conveniat annuale vengono presentati i rendiconti dell'anno passato dal Balivo, dal Cancelliere e dal Tesoriere (economo) del Baliato. Inoltre, i Familiari si consultano sulle loro iniziative e sui propri compiti. Ogni Familiare può presentare richieste, suggerimenti ed istanze. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e sono sottoposte per l'approvazione al Gran Maestro insieme al suo Consiglio.
- 10 Di ogni Conveniat annuale il Cancelliere del Baliato deve fare un verbale. Durante il Conveniat può essere incaricato di fare il verbale anche un altro Familiare. Il verbale viene conservato nell'archivio del Baliato. Il verbale deve rispecchiare come minimo gli esatti termini delle decisioni prese e i relativi risultati delle votazioni indicando i rapporti di maggioranza. Inoltre il verbale deve essere sottoscritto dalla persona che lo ha redatto e dal Balivo, o da chi ha presieduto l'assemblea, e deve essere inviato entro un mese ai Familiari del Baliato e al Gran Maestro. Insieme al verbale viene inviato al Gran Maestro anche un estratto del verbale, contenente unicamente le decisioni prese durante il Conveniat annuale, che verrà separatamente sottoscritto dal Balivo e sottoposto all'approvazione del Gran Maestro in base al BSt 54 t. Il verbale verrà discusso ed approvato nella sua forma al successivo Conveniat annuale.

11 Ogni tre anni, durante il Conveniat annuale, avvengono le elezioni dei membri dell'organo direttivo del Baliato. Il governo della Commenda viene eletto in un apposito Conveniat di elezioni della Commenda stessa, che ha luogo ogni tre anni.

Terzo Capitolo

La Direzione dell'Istituto, del Baliato e della Commenda

Gli Uffici

- 12 L'Istituto dei Familiari nel suo insieme viene diretto dal Gran Maestro. Ogni Baliato è diretto dal Balivo insieme ai consiglieri del Baliato e all'Assistente Spirituale. Essi costituiscono il Consiglio Direttivo del Baliato. Il Consiglio Direttivo sceglie tra i consiglieri uno o due Vice-Balivo, il Cancelliere del Baliato e il Tesoriere (economo) del Baliato.
- 13 La Commenda viene diretta dal Komtur insieme ai Consiglieri e all'Assistente Spirituale. Essi costituiscono il Consiglio Direttivo della Commenda. Il Consiglio Direttivo sceglie tra i consiglieri uno o due Vice-Komtur, il Cancelliere della Commenda e il Tesoriere (economo) della Commenda.
- 14 L'Assistente Spirituale deve essere un sacerdote dell'Ordine o un sacerdote che è anche Familiare. Egli è un membro del Consiglio del Baliato o della Commenda. L'Assistente Spirituale viene nominato dal Gran Maestro, sentito il neo-eletto Balivo e i suoi consiglieri o il neo-eletto Komtur e i suoi consiglieri. La durata dell'incarico è di tre anni (cfr. c. 317 § 1 CIC), ma può sempre essere rieletto.

Doveri del Balivo, del Komtur e dei loro Consigli

- 15 Il Balivo dirige il Baliato insieme al suo Consiglio Direttivo e rappresenta il Baliato verso l'esterno. Al Balivo e al suo Consiglio Direttivo spetta il compito di realizzare le finalità e le attività dell'Istituto dei Familiari all'interno del proprio Baliato.
- 16 Il Komtur dirige la Commenda insieme al suo Consiglio Direttivo e rappresenta la Commenda verso l'esterno. Al Komtur e al suo Consiglio Direttivo spetta il compito di realizzare le finalità e le attività dell'Istituo Familiare all'interno della propria Commenda.
- 17 Tutti i progetti e le attività di un Baliato o di una Commenda devono essere orientate alle finalità dell'Ordine. Per questo motivo i Consigli Direttivi dei Baliati e delle Commende collaborano strettamente con le Provincie dei fratelli e delle suore al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Ordine. Il Balivo e i Komtur autonomi sono tenuti ad avere stretti contatti con il Gran Maestro e con il Priore competente.
- 18 Prima dell'esecuzione di grandi progetti, grandi azioni o di nuove opere è necessaria l'approvazione scritta del Gran Maestro con il suo Consiglio.
- 19 Di ogni riunione del Consiglio del Baliato o della Commenda deve essere redatto un verbale, il quale deve essere conservato nell'archivio. Il Balivo o il Komtur devono inviare una copia del verbale al Gran Maestro. Inoltre sono tenuti ad inviare al Gran Maestro una seconda copia oppure una copia autenticata di ogni documento importante.

Le elezioni

20 Il Balivo e i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dai Familiari del Baliato durante il loro Conveniat. Nei Baliati con più di cento membri vengono eletti sette Consiglieri, altrimenti ne vengono eletti cinque. Inoltre vengono eletti due revisori dei conti i quali non possono fare parte dell'organo direttivo del Baliato.

- 21 Il Komtur e i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dai Familiari della Commenda durante il loro Conveniat. Nelle Commende con più di trenta membri vengono eletti cinque Consiglieri, altrimenti ne vengono eletti tre. Inoltre viene eletto almeno un revisore dei conti, il quale non può fare parte dell'organo direttivo della Commenda.
- 22 L'incarico degli eletti ha una durata di tre anni e termina con l'elezione al seguente Conveniat. La rielezione è sempre possibile. Il termine dell'incarico prima dei tre anni avviene nel caso in cui il membro voglia lasciare spontaneamente l'incarico. In questo caso deve presentare la richiesta con la motivazione della scelta al Gran Maestro che può accettare le dimissioni. Il termine dell'incarico avviene anche con sospensione o con la perdita dei diritti di membro dell'Istituto dei Familiari. La rinuncia all'incarico di Balivo o di Komtur necessita dell'approvazione del Consiglio Generale.
- 23 Dopo averlo concordato con il Gran Maestro e i Komtur il Balivo fissa il termine per le elezioni. Fissato il termine, il Balivo invita, con un preavviso di 2 mesi e con invito scritto, tutti i Familiari del Baliato al Conveniat per le elezioni di quest'ultimo.
- 24 Il Komtur invita, con un preavviso di 1 mese e con invito scritto, tutti i Familiari della Commenda al Conveniat per le elezioni di quest'ultima. Il Conveniat per le elezioni della Commenda deve aver luogo almeno un mese prima del Conveniat per le elezioni del Baliato.
- 25 Se con l'invito scritto non è stato tralasciato nessun Familiare intenzionalmente, le elezioni sono valide indipendentemente dal numero dei Familiari presenti aventi diritto al voto. Quindi, per le elezioni degli organi direttivi dell'Istituto dei Familiari, non è necessaria la maggioranza degli invitati come invece richiede il c. 119 1° CIC.
- 26 Alle elezioni sono convocati anche il Gran Maestro, il Priore competente e la Madre Superiore Provinciale competente. Essi possono farsi rappresentare. Alle elezioni essi hanno il

- diritto di parola, ma non fanno parte né dell'elettorato passivo né di quello attivo.
- 27 L'elettorato attivo e passivo è composto da tutti i Familiari investiti dei relativi Baliati e delle relative Commende, limitatamente a quanto disposto dal c. 171 § 1 CIC sull'incapacità di voto e nel caso in cui il diritto di voto non sia espressamente impedito.
- 28 Il turno elettorale è nullo nel caso in cui alle elezioni partecipi un Familiare che non faccia parte del relativo Baliato o della relativa Commenda (cfr. c. 169 CIC). Nel caso in cui alle elezioni partecipi un Familiare non avente diritto di voto in base al c. 171 § 1 CIC o che espressamente non ha diritto di voto attivo, il turno elettorale sarà valido, mentre il voto stesso sarà dichiarato invalido, eccetto il caso in cui il voto in questione è stato determinante.
- 29 Gli aventi diritto di voto possono eleggere solo in nome proprio e dare un solo voto.
- 30 Prima del turno elettorale il Balivo o il Komtur nomina, dopo un'elezione per acclamazione, il Presidente delle elezioni, la persona che redige il verbale e almeno due scrutatori.
- 31 Per ogni membro del consiglio direttivo sono previsti turni elettorali separati. Durante il Conveniat viene eletto per primo il Balivo, dopo di che, con elezioni separate, i suoi Consiglieri. Durante il Conveniat della Commenda viene eletto per primo il Komtur, dopo di che, con elezioni separate, i suoi Consiglieri.

Se la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto è a favore, le elezioni dei Consiglieri del Baliato e della Commenda possono avvenire simultaneamente, ciò significa che i nomi dei Consiglieri da eleggere (sia del Baliato che della Commenda) possono essere scritti sullo stesso foglio elettorale. Il numero dei nomi non può però superare il numero dei Consiglieri del Baliato e della Commenda che sono da eleggere. Viene eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto di voto.

In un secondo turno elettorale vengono eletti, sempre con maggioranza assoluta dei voti, tanti Consiglieri del Baliato e della Commenda quanti nel primo turno non hanno ottenuto la maggioranza necessaria. Sul foglio elettorale devono essere annotati tanti nomi quanti sono il numero dei Consiglieri ancora da eleggere. Se con i due turni elettorali non è stato votato il numero necessario dei Consiglieri, questi verranno eletti durante le elezioni separate (primo, secondo turno elettorale e, in caso, con ballottaggio) (cfr. FamD 32 e 33).

- 32 Prima di ogni turno elettorale il Presidente si accerta del numero dei presenti aventi diritto di voto. Gli elettori scrivono il nome del Familiare a cui vogliono dare il proprio voto su un foglio elettorale e lo ripiegano. Gli scrutatori raccolgono i fogli elettorali e, di fronte al presidente delle elezioni, esaminano se il numero delle schede corrisponde al numero degli elettori. Se il numero delle schede è superiore, il turno elettorale sarà nullo (cfr. c. 173 § 3 CIC). Le schede non consegnate vengono considerate come astensione al voto. Infine, gli scrutatori, sempre alla presenza del Presidente delle elezioni, procedono allo scrutinio dei voti. Il presidente delle elezioni annuncia quanti voti ha riportato ciascun candidato.
- 33 È eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti presenti (e non dei voti consegnati). Dopo due turni elettorali inefficaci viene effettuato un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato che da più tempo è membro dell'Istituto. Se entrambi i candidati vantano gli stessi anni di adesione all'Istituto, è eletto il più anziano d'età. Il Presidente delle elezioni annuncia all'eletto l'esito delle elezioni e gli chiede se accetta oppure no. Se l'eletto non è presente alla votazione o non risponde immediatamente alla domanda di accettazione delle votazioni, vengono attuate le norme relative al c. 177 § 1 CIC.
- 34 Sullo svolgimento del turno elettorale viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente delle elezioni, dalla persona che redige il verbale e dagli scrutatori. Il verbale viene conservato negli archivi del Baliato o della Commenda.

Conferma delle elezioni

- 35 Deve essere inviato al Gran Maestro un esemplare del verbale delle avvenute elezioni entro otto giorni. Il Gran Maestro accerta il corretto svolgimento delle elezioni. Nel caso in cui le votazioni siano nulle, può ordinare immediatamente nuove elezioni oppure può assegnare provvisoriamente le posizioni amministrative vacanti fino alle prossime elezioni.
- 36 Il neo-eletto Balivo o il neo-eletto Komtur, entro otto giorni dal giorno dell'accettazione dell'elezione, deve richiedere per iscritto la conferma dell'elezione al Gran Maestro (cfr. cc. 179 § 1 e 317 § 1 CIC). Con la conferma da parte del Gran Maestro l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto.

I Capitolari Generali

37 I Capitolari Generali dei Familiari, in base al BR 73 c / LR 72 c, vengono, dopo la convocazione del Capitolato Generale e almeno un mese prima dell'inizio dello stesso, eletti al Conveniat del loro Baliato o della Commenda autonoma. I Baliati eleggono due Capitolari, mentre le Commende autonome un solo Capitolare (cfr. BSt 32). Inoltre possono essere eletti uno o due sostituti Capitolari, che subentrano in caso di impedimento dei primi. Per queste elezioni vengono attuate le norme nr. 23-25.

Quarto Capitolo

Il Patrimonio e L'Amministrazione patrimoniale

- 38 I Baliati e le Commende hanno la facoltà di diritto di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni.
- 39 Il patrimonio di ogni Baliato o Commenda è da considerare patrimonio di una persona giuridica pubblica ecclesiastica ed è retto dalle disposizioni contenute nei canoni del Codice di Diritto Canonico, indipendentemente dalla forma giuridica prevista dal diritto civile dei vari Stati.
- 40 In ogni Baliato e in ogni Commenda viene nominato un Tesoriere (economo), che non potrà essere contemporaneamente Balivo oppure Komtur. Il Tesoriere (L'economo) ha il compito di amministrare scrupolosamente il patrimonio del Baliato o della Commenda, sotto la direzione del Balivo e del suo Consiglio o del Komtur e del suo Consiglio. Il Tesoriere (L'economo) del Baliato o della Commenda presenta al Conveniat annuale un rendiconto sull'amministrazione dei beni. I revisori dei conti, incaricati in base al FamD 21, controllano annualmente l'amministrazione dei beni e la cassa del Baliato o della Commenda e presentano il loro rapporto al Conveniat annuale. Dopo la presentazione al Conveniat annuale, sia il rendiconto che il rapporto annuale devono essere presentati al Gran Maestro. Anche un eventuale rendi-

- conto redatto da un Commercialista deve essere sottoposto all'attenzione del Gran Maestro.
- 41 Con il termine "amministrazione ordinaria" si intende un utilizzo dei beni che sia conforme allo scopo originario dei beni
 stessi. Inoltre, all'amministrazione ordinaria si aggiunge la re
 dazione e il controllo del bilancio preventivo, il pagamento di
 debiti verso fornitori e verso dipendenti, la manutenzione di
 immobili e di macchinari, l'approvigionamento di beni di
 consumo giornaliero e la tenuta dei conti e del libro cassa. Un
 utilizzo del bene che eccede allo scopo originario del bene
 stesso viene considerato un'amministrazione straordinaria.
- 42 Per atti di straordinaria amministrazione, che eccedono i limiti stabiliti dal Consiglio Generale, decide il Conveniat annuale del Baliato o della Commenda (tra questi atti si contano l'acquisto e l'alienazione del patrimonio, l'utilizzo dei mezzi del Baliato o della Commenda, l'alienazione di beni, l'assunzione di obblighi patrimoniali, incluse le accettazioni di sussidi su cui grava qualche tipo di onere, la contrazione di debiti a lungo termine, il farsi garante per altre obbligazioni, l'erezione o lo scioglimento di enti istituzionali).
- 43 Per la validità degli atti straordinari e per la conclusione dei contratti, i cui valori eccedono i limiti fissati dal Consiglio Generale o dalla Sede Apostolica e successivamente pubblicati nelle Mitteilungen des Deutschen Ordens (Comunicazioni), è necessario, a seconda dell'importo eccedente il limite, l'autorizzazione del Consiglio del Baliato o della Commenda, oppure l'autorizzazione scritta del Gran Maestro, oppure quella del Gran Maestro insieme a quella del suo Consiglio, oppure l'autorizzazione scritta della Sede Apostolica. Per la validità delle accettazioni di donazioni in seguito ad un voto oppure per la validità di alienazioni di beni di valore artistico o storico, indipendentemente dal valore di tali oggetti, è necessaria un'autorizzazione speciale da parte della Sede Apostolica (cfr. cc. 638 § 3 e 1292 § 2 CIC). Con l'autorizzazione degli atti giuridici non vengono motivate pretese verso la Sede Apostolica, verso l'Ordine Teutonico o verso il Gran Maestro.

- 44 Per l'acquisto o la vendita di beni facenti parte del patrimonio del Baliato o della Commenda, sottoscrivono il Balivo o il Komtur insieme con il Tesoriere (l'economo). I Balivi o i Komtur possono farsi sostituire da un consigliere, ma non dal Tesoriere (economo).
- 45 In casi di scioglimento o di soppressione di una Commenda, il patrimonio della stessa spetta al rispettivo Baliato. In caso di scioglimento o soppressione di un Baliato o di una Commenda autonoma, il rispettivo patrimonio spetta alla relativa Provincia dei fratelli dell'Ordine, nel caso esistesse. Altrimenti il patrimonio spetta alla cancelleria del Gran Maestro. Qualora la cancelleria del Gran Maestro, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di accettare o di utilizzare in maniera opportuna questo patrimonio, deve subentrare al suo posto la rispettiva Diocesi con l'obbligo di utilizzare il patrimonio ricevuto secondo le intenzioni dell'Istituto dei Familiari, oppure, quanto meno, per fini caritatevoli o religiosi di pubblica utilità.

Quinto Capitolo

L'ammissione nell'Istituto dei Familiari

I requisiti

- 46 I requisiti per l'ammissione del Familiare sono:
 - a) L'appartenenza alla Chiesa Cattolica;
 - b) La professione della fede cattolica;
 - c) Una condotta di vita conforme ai principi morali della Chiesa Cattolica;
 - d) La partecipazione attiva alla vita della Chiesa attraverso la S. Messa, la testimonianza di fede e attraverso atti di carità verso il prossimo;
 - e) Una buona fama e una integra condotta di vita;
 - f) Avere dei meriti per l'entrata nell'Ordine; Qualora non sussistano ancora dei meriti per giustificare l'entrata nell'Ordine Teutonico, l'aspirante deve voler offrire le sue capacità, il suo rendimento e la sua buona volontà a collaborare e a promuovere efficacemente la missione ed il mandato dell'Ordine Teutonico nella Chiesa e nel mondo.

Procedura di ammissione

47 La procedura di ammissione all'Istituto dei Familiari prende inizio nella Commenda o nel Baliato, in cui l'aspirante ha il suo domicilio. Se il candidato ha il domicilio fuori del territorio di un Baliato o di una Commenda autonoma, la procedura di ammissione, con il consenso del Gran Maestro, potrà essere avviata per questo candidato presso un altro Baliato o una Commenda autonoma di sua scelta o presso il Baliato dei Familiari austriaco.

- 48 I fratelli, le suore e i familiari possono proporre candidati idonei per l'Istituto dei Familiari. Nessuno può proporre se stesso come Familiare. Gli interessati vengono indirizzati al Balivo o al Komtur.
- 49 Il canditato viene avvertito riguardo ad una sua eventuale candidatura solamente dopo che il Balivo o il Komtur con i loro consiglieri abbiano espressamente autorizzato di informarlo.
- 50 Il proponente e due fratelli, o suore o Familiari, devono garantire che il candidato proposto sia idoneo. I due garanti devono essere Familiari dell'Ordine Teutonico da almeno due anni.
- 51 Il Komtur o il Balivo con il suo Consiglio Direttivo deve esaminare in modo discreto, approfondito e scrupoloso se sussistano i requisiti per l'ammissione del candidato all'Istituto dei Familiari dell'Ordine Teutonico. Il Komtur o il Balivo comunica in via confidenziale al Priore competente, alla Madre Superiore Provinciale competente, all'eventuale Balivo ed al suo Consiglio e a tutti i Familiari della Commenda autonoma, il nome dell'esaminando. Qualora qualcuno avesse dei dubbi motivati circa la sussistenza dei requisiti del candidato, è obbligato ad informare immediatamente il Komtur o il Balivo.
- 52 Durante l'intera procedura tutti gli interessati sono obbligati alla massima discrezione.
- 53 Se la verifica termina con esito positivo, il Komtur o il Balivo incarica il proponente, o uno dei garanti, di prendere contatto con il candidato e di sottoporgli la proposta di ammissione e domandargli se ci sia interesse ad aderire all'Istituto dei Familiari.

- 54 Se il candidato è disposto ad aderire all'Istituto dei Familiari, il proponente deve prendere contatto con il Komtur della Commenda autonoma o Balivo. L'interessato può essere invitato ad incontri, presso la Commenda o il Baliato, per fare reciproca conoscenza.
- Qualora il candidato si decidesse per l'adesione all'Istituto dei Familiari, il Komtur o il Balivo deve accettare la decisione del candidato e stabilisce l'inizio del periodo di prova della durata di almeno dodici mesi, per favorire una migliore reciproca conoscenza.
- 56 Durante il periodo di prova il candidato viene informato sulla vita e l'operato dei membri dell'Ordine, sulla natura e sui compiti dell'Ordine nella Chiesa Cattolica, sull'ordinamento e composizione dell'Istituto dei Familiari nel suo insieme e sulla sua collocazione all'interno dell'Ordine Teutonico e sui diritti e doveri dei Familiari. Questo può avvenire anche attraverso incontri di informazione.
- 57 Al termine del periodo di prova il Komtur o Balivo con il suo Consiglio tengono un colloquio con il candidato riguardo alla sua disponibilità e volontà di assumersi i doveri di Familiare. La data del colloquio sarà comunicata al Gran Maestro, al rispettivo Priore, alla rispettiva Madre Superiore Provinciale, oppure ad un sostituto di questi, in modo tale da dare loro la possibilità di parteciparvi. Il risultato del colloquio viene protocollato.
- 58 Il Komtur o Balivo con il suo Consiglio deve decidere se l'interessato possiede tutti i requisiti e se può essere ammesso come candidato. Nel caso di esito favorevole, l'interessato viene invitato a presentare la domanda di ammissione al Gran Maestro attraverso la Commenda o il Baliato e di provvedere alla raccolta dei documenti necessari.
- 59 Per l'ammissione sono necessari i seguenti documenti:
 - a) Dichiarazione di garanzia scritta di 2 Familiari garanti;
 - b) Certificato di battesimo (o copia autenticata, datato non più di sei mesi);

- c) Per le persone sposate, certificato di matrimonio religioso (o copia autenticata);
- d) Curriculum vitae;
- e) Attestato rilasciato dal parroco della parrocchia in cui il candidato ha il domicilio oppure da un altro parroco, in cui si assicuri la buona reputazione del candidato, la sua buona e cristiana condotta di vita e la sua partecipazione alla vita cristiana;
- Se il candidato è un chierico o se è attivo nel servizio pastorale, invece dell'attestato sopra menzionato è necessario un attestato del vescovo competente;
- g) Tre foto-tessera recenti con l'indicazione sul retro del nome del candidato.
- 60 Verificata la completezza dei documenti, questi vengono spediti al Gran Maestro attraverso il Baliato.
- 61 Il Gran Maestro, ricevuta la domanda, richiede eventualmente, a seconda dell'usanza, il parere del Vescovo competente.
- 62 Il Gran Maestro, con il suo Consiglio, delibera sull'ammissione del candidato e comunica la decisione al Balivo. Non è necessario indicare la motivazione nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta. Contro il rifiuto dell'ammissione non è previsto il diritto di ricorrere.

Prerogativa di ammissione del Gran Maestro

63 Il Gran Maestro, con il suo Consiglio, può ammettere persone meritevoli ad un Baliato o ad una Commenda, senza la procedura di ammissione. Il Gran Maestro inserisce questi Familiari in una Commenda.

L'ammissione di un Cavaliere d'Onore

64 Analogamente il Gran Maestro, con l'approvazione del suo Consiglio, può ammettere all'Ordine persone meritevoli come Cavalieri d'Onore. La loro nomina e la loro posizione di diritto vengono regolate dalle Norme di attuazione dello Statuto Apostolico dei Familiari, II. I Cavalieri d'Onore.

- La celebrazione liturgica dell'ammissione dei Familiari (Investitura)
- 65 La celebrazione liturgica dell'ammissione del Familiare va effettuata dal Gran Maestro, o da un sostituto da lui nominato, secondo il Rituale dell'Ordine Teutonico.
- 66 Durante l'atto della promessa viene pronunciata dai Familiari la seguente formula: Io, N.N., prometto a gloria di Dio e di Maria Santissima al Gran Maestro dei Fratelli della Casa Teutonica di Santa Maria in Gerusalemme di sostenere l'Ordine Teutonico, in qualità di Familiare, con la preghiera, l'impegno personale e l'aiuto efficace e prometto di osservare l'ordinamento stabilito dallo Statuto dei Familiari. L'atto della promessa dei Familiari viene sottoscritto e consegnato.

Sesto Capitolo

Diritti e obblighi dei Familiari

- 67 I Familiari sono partecipi di tutti i meriti e tutte le preghiere dell'Ordine (FamSt. 6).
- 68 I Familiari vengono informati sulla situazione dell'Ordine a mezzo delle Mitteilungen des Deutschen Ordens e del Personalstand der Brüder, Schwe stern und Familiaren vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem e la rivista Deutscher Orden.
- 69 Hanno l'obbligo di partecipare ai convegni annuali della propria Commenda o del proprio Baliato. Hanno diritto di voto e hanno, tramite i rappresentanti eletti del proprio Baliato, la possibilità di presentare proposte al Gran Maestro e al Capitolo Generale dell'Ordine.
- 70 I Familiari hanno il diritto di indossare le insegne e l'abito dell'Ordine secondo le regole vigenti (cfr. Kleiderordnung im Deutschen Orden, in: MDO 1-2/2004, pag. 14–24) e possono aggiungere al proprio nome il titolo di Familiare dell'Ordine Teutonico "FamOT".
- 71 I Baliati, le Commende o un'associazione di Familiari possono, a norma del Diritto Canonico e del Regolamento dell'O.T., costituire e gestire opere proprie utilizzando il nome dell'Ordine Teutonico, salvo l'autorizzazione scritta

del Gran Maestro, osservando però i fini e gli obiettivi dell'Ordine. Tali opere dei Familiari – indipendentemente dalla loro forma giuridica o dai diritti e doveri che scaturiscono dalla rispettiva legge civile – sottostanno non solo alle norme generali del Diritto Canonico e alle Regole dell'Ordine Teutonico, ma anche alla vigilanza giuridica, amministrativa e patrimoniale della Sede Apostolica e del Gran Maestro, nonché alla visita canonica. Attraverso la vigilanza e l'ispezione – indipendentemente su quale base di diritto si fonda – non vengono motivate pretese verso la Sede Apostolica, verso l'Ordine Teutonico e verso il Gran Maestro.

- 72 I Familiari hanno il diritto di partecipare a manifestazioni e a celebrazioni dei propri Baliati e delle proprie Commende. Nelle altre Commende essi usufruiscono del diritto di ospitalità e possono essere invitati dai fratelli e dalle suore alle loro manifestazioni.
- 73 I Familiari sono tenuti all'obbligo di condividere la tradizione dell'Ordine e di impegnarsi nella sua missione, e perciò alla coraggiosa professione e promozione della fede e dei sentimenti cristiani nella vita privata e pubblica, alla fedeltà verso la Chiesa Cattolica e alla pratica della carità cristiana.
- 74 I Familiari sono tenuti a favorire l'Ordine nelle sue attività caritatevoli, nell'assistenza ai malati, agli anziani, ai poveri e ai bisognosi, nelle forme in continua evoluzione dell'assistenza sociale, come pure nelle opere di educazione cattolica dei bambini, nella formazione dei giovani e degli adulti e nel lavoro culturale e scientifico (cfr. BR 6, LR 5).
- 75 Per quanto possibile, i Familiari della Commenda celebrano insieme l'eucaristia, specialmente durante le feste principali dell'Ordine. Essi partecipano alle cerimonie di investitura, alle processioni o ad altre celebrazioni religiose alle quali intervengono corporativamente i Familiari dell'Ordine o alle quali sono invitati in qualità di delegazione. Alla morte di un membro dell'Ordine o di un Familiare, prendano parte ai funerali. Per ogni Familiare defunto la Commenda celebrerà una Santa Messa.

- 76 I Familiari recitano quotidianamente le preghiere dell'Ordine e possibilmente una delle ore dell'Ufficio Divino o l'Ufficio della Croce, il Rosario o un'altra preghiera (p. es. tratta dal Stundenbuch. Proprium des Ordens der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem). Il Direktorium des Deutschen Ordens offre una preziosa guida attraverso l'anno liturgico.
- 77 In occasione dell'ammissione all'Ordine, i Familiari faranno un'offerta o, al posto di essa, renderanno un'altra offerta sostitutiva gradita dal Gran Maestro. Inoltre, a vita, faranno un'offerta annuale a sostegno delle opere dell'Ordine. Questi contributi esprimono lo spirito di sacrificio del Familiare in favore dell'Ordine Teutonico.
- 78 I Familiari devono osservare la massima discrezione su tutto quello che riguarda l'Ordine e l'Istituto dei Familiari.
- 79 Nel caso di variazioni del proprio nome, dello stato civile o familiare, della professione o della residenza, i Familiari sono obbligati a notificarlo alla Commenda o al Baliato interessato, che provvederanno a notificarlo al Gran Maestro.
- 80 Nel caso in cui un Familiare non adempie ai propri doveri come membro dell'Istituto Familiare, e non dia una valida motivazione a questo suo comportamento al Komtur, o al Maestro del Baliato, all'Assistente Spirituale o ad un loro sostituto, deve essere ammonito dal Komtur o dal Balivo e sollecitato ad adempiere i propri doveri.

Settimo Capitolo

Dimissione ed Espulsione

81 Se un Familiare non soddisfa più i requisiti (cfr. FamD 46) per l'ammissione all'Istituto dei Familiari, o non adempie consapevolmente ai doveri dell'Istituto, o attraverso il suo comportamento reca grave danno all'Ordine o all'Istituto, non può più essere membro dell'Istituto dei Familiari.

Dimissione su propria richiesta

82 Nel caso sopra descritto, il Familiare fa domanda di lasciare l'Istituto dei Familiari al Gran Maestro ed informa il Komtur o il Balivo della sua dimissione. La decisione viene presa dal Gran Maestro con il suo Consiglio, sentito il parere del Balivo o del Komtur e del suo Consiglio.

Dimissione dopo doppia ammonizione

83 Se un Familiare, dopo due ammonizioni, trascura ancora gravemente i suoi obblighi, viene sollecitato dal Komtur o dal Balivo a dare le sue dimissioni. Se il Familiare non procede in questo senso, il Komtur deve sottoporre la questione al Balivo. Quest'ultimo, a sua volta, provvederà ad inoltrare la questione al Gran Maestro, aggiungendo la propria presa di posizione.

Espulsione

- 84 Se un Familiare viene incolpato di fatti, o viene anche solo sopettato di aver commesso fatti, che escludono l'appartenenza all'Istituto Familiare, allora il Maestro del Baliato con il suo Consiglio deve immediatamente verificare la veridicità dei fatti ed indagare se la colpa o il sospetto sono fondati.
- Prima e durante la verifica viene data la possibilità al Familiare accusato di prendere posizione in merito alle accuse. Può ammettere i fatti, scusarsi o esporre le motivazioni che riducano le sue colpe oppure respingere ogni accusa. Se il Balivo ritiene che le accuse sono infondate, esso deve informare il Familiare accusato e quello che ha sollevato le accuse. Se invece le accuse risultano fondate, il Balivo con il suo Consiglio sottopone la questione al Gran Maestro che decide in proposito.
- 86 La decisione di espellere il Familiare spetta al Gran Maestro con il suo Consiglio. Egli può sospendere i diritti del membro dell'Istituto dei Familiari fino al chiarimento del sospetto o fino all'assoluzione canonica. Anche in casi difficili di diritto penale civile, il Gran Maestro può sospendere i diritti di appartenenza all'Istituto dei Familiari.
- 87 In caso di uscita o di dimissione, l'abito e le insegne dell'Ordine devono essere restituite alla Cancelleria del Gran Maestro.
- 88 In ogni caso di uscita o di dimissione, tutti i partecipanti devono fare attenzione che sia tutelato il diritto di buona reputazione del Familiare e salvaguardare la buona reputazione dell'Ordine e dell'Istituto dei Familiari.

Ottavo Capitolo

Caso di morte di un Familiare

- 89 I Familiari devono avere premura che, dopo la loro morte, venga informato subito il Komtur o il Balivo. Chi viene a sapere del decesso di un confratello, deve informare immediatamente la Commenda. Il Komtur informerà a sua volta il Gran Maestro, il Priore, la Madre Superiore Provinciale, il Balivo e tutti i Confratelli della Commenda.
- 90 La forma di partecipazione della Commenda e dei Familiari alle esequie ed ai funerali avviene sia in base alle disposizione dei parenti del defunto, sia in base alle possibilità e agli usi della Commenda o del Baliato. Se le esequie avvengono senza la celebrazione eucaristica, l'Assistente Spirituale della Commenda dovrà provvedere affinchè venga celebrata una Santa Messa al primo Conveniat della Commenda dopo il decesso del Familiare e che vengano invitati i parenti del defunto.
- 91 I Familiari devono avere premura che, dopo la loro morte, venga restituito il collare con la croce alla Cancelleria del Gran Maestro, dato che è di proprietà dell'Ordine, a patto che il defunto non abbia lasciato disposizione di mettere il collare nella propria tomba. Il mantello o la mozzetta di solito vengono posti sopra la bara.

Nono Capitolo

Disposizioni aggiuntive

Associazioni di diritto civile

92 Gli Statuti di associazioni di diritto civile dei Familiari devono essere adeguati alle Norme di Attuazione dello Statuto Apostolico dei Familiari, deliberato dal Capitolo Generale 2006, salvo il diritto civile.

Il perito permanente dall'Istituto Familiare presso il Consiglio Generale

- 93 Al Gran Maestro è concesso, dopo essersi consultato con il Consiglio Generale, di nominare un membro dell'Istituto Familiare come "perito permanente del Consiglio Generale". Il Gran Maestro decide sul corrispondente invito alle assemblee del Consiglio Generale.
 - 94 Il perito permanente del Consiglio Generale non ha diritto di voto e non è presente in questioni personali dei fratelli e delle suore. Il membro competente è tenuto al segreto.

II. I Cavalieri d'Onore

- 95 In base allo Statuto Apostolico dei Familiari l'Ordine Teutonico ha il diritto di nominare dei Cavalieri d'Onore e di incorporarli all'Ordine.
- 96 Il diritto di attribuire il titolo di Cavaliere d'Onore a persone meritevoli e benefattori che non siano già Familiari, spetta al Gran Maestro con l'approvazione del suo Consiglio.
- 97 I Cavalieri d'Onore non hanno gli stessi obblighi dei Familiari e godono di diritti d'onore all'interno dell'Istituto dei Familiari. Hanno il diritto di indossare il mantello bianco con la croce dell'Ordine e/o la mozzetta e l'apposita collana dell'Ordine prevista per i Cavalieri d'Onore. Essi vengono invitati alle manifestazioni dell'Ordine.
- 98 I Cavalieri d'Onore fanno spiritualmente parte dell'Ordine. Partecipano, come i Familiari, alle preghiere e alle opere di carità svolte dai fratelli e dalle suore. Dopo la loro morte vengono inseriti nel necrologio dell'Ordine (cfr. FamSt 1).
- 99 La forma della nomina e della consegna dei segni spirituali dell'Ordine è a discrezione del Gran Maestro.
- 100 Il Cavaliere d'Onore deve aver premura che, dopo la sua morte, venga restituito il collare con la croce alla Cancelleria del Gran Maestro, dato che è di proprietà dell'Ordine, a patto che il defunto non abbia lasciato disposizione di mettere il collare nella propria tomba. Il mantello o la mozzetta possono essere posti sopra la bara.